

**ADDENDUM AL
CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA OSPEDALIERA
2025 (II semestre) -31/12/2026**

TRA

Le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, Via Saragat- Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01792410662, P.I.01792410662;
2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Dei Vestini, s.n. , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;
3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Renato Paolini n.47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01397530982, P.I.01397530982;
4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.00115590671, P.I. 00115590671

E

- L'Ente Gestore, P.IVA (di seguito indicato come "Erogatore privato"), con sede legale in, alla Via n....., in persona del suo legale rappresentante,, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto dell'ente summenzionato ;

PRESO ATTO

- della DGR n. 406 del 30/06/2025 avente ad oggetto "*CONTRATTUALIZZAZIONE ART. 8 QUINQUIES D.LGS.N.502/92 E SS.MM.II. – PRESTAZIONI OSPEDALIERE (01 LUGLIO 2025 – 31 DICEMBRE 2026) E ULTERIORI DISPOSIZIONI*" con cui sono stati determinati i budget da attribuire agli erogatori accreditati per l'assistenza ospedaliera, per l'acquisto di prestazioni ex art.8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. per il periodo 01/07/2025 -31/12/2026 ed è stato approvato il relativo schema di contratto;

- della DGR n. 169 del 24/03/2023 avente ad oggetto *DGR 802/2022- DISPOSIZIONI ATTUATIVE*- che, fermi i tetti di spesa individuati, ha consentito alle AA.SS.LL., nell'ambito degli accordi negoziali di cui alle deliberazioni di contrattualizzazione ha consentito di assentire, alle condizioni ivi dettagliate e nel rispetto della LR n. 5/2007 e della LR n. 6/ 2006, l'utilizzo flessibile dei posti letto ospedalieri;

- della DGR n. _____ del _____ avente ad oggetto _____ con cui è stata disposta l'attivazione, per l'annualità 2026, di iniziative per valorizzare le prestazioni ospedaliere codice 28 , ai fini del recupero della mobilità sanitaria, approvando il presente ADDENDUM, che, nell'integrare il CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA ANNUALITA' PERIODO 01/07/2025-31/12/2026 di cui alla DGR. 406/2025, ne regola, per il corrente anno 2026, la fornitura .

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

1. Il presente accordo integra il contratto relativo al periodo 01/07/2025-31/12/2026 di cui alla deliberazione giuntale in premessa e regola, sotto il profilo giuridico ed economico, l'acquisto, nell'annualità 2026, delle ulteriori prestazioni codice 28 erogate ai fini del recupero della mobilità sanitaria.

2. L'erogatore privato _____, quale corrispettivo massimo per la fornitura, nell'annualità 2026, di ulteriori prestazioni codice 28 erogate ai fini del recupero della mobilità sanitaria, accetta il budget determinato dalla DGR _____ pari ad € _____.

3. Le prestazioni ospedaliere cod.28 erogate ai fini del recupero della mobilità sanitaria, fornite dall'Erogatore nell'annualità 2026, potranno essere remunerate nei limiti del budget di cui al punto 2 se valutate dall'ASL come

regolari, legittime, appropriate secondo le procedure previste dal Contratto concluso in conformità allo schema di cui alla Deliberazione giuntale n. 406/2025 e ss.mm.ii. e dalla vigente regolazione regionale e nazionale.

4. Le prestazioni del presente Addendum saranno fatturate separatamente, e le fatture dovranno recare in oggetto ed al campo della fattura elettronica "riferimento amministrativo " il codice "DGR n. ____2026".

5. Per tutti gli ulteriori aspetti, giuridici ed economici, relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Addendum, si fa rinvio al contratto concluso secondo lo schema di cui alla Deliberazione giuntale n. 406/2025 e ss.mm.ii. ad eccezione di quanto previsto all'art. 5 recante "*Criteri di ripartizione della spesa preventivata*" le cui disposizioni in materia di oscillabilità non si applicano per le prestazioni regolate con il presente Addendum.

6. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.

- L'Erogatore privato elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____
- la ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L'Aquila elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo generale@pec.asl1abruzzo.it
- la ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.asl2abruzzo.it
- la ASL 3 – Pescara elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.aslpe@pec.it
- la ASL 4 – Teramo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aslteramo@raccomandata.eu

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'Erogatore

Il Rappresentante legale

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Il Direttore Generale

2. Lanciano, Vasto, Chieti

Il Direttore Generale

3. Pescara

Il Direttore Generale

4. Teramo

Il Direttore Generale